

Dispositivo dell'art. 318 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare
→ Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314
- 360) → Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione

(1) Il pubblico ufficiale (2) , che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente (3) , per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa (4) , è punito con la reclusione da uno a sei anni.